

N. R.G. xxx/2020

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da

**CLIENTE**

**CONTRO**

**BANCA**

**E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**

**CESSIONARIA**

**OGGETTO:** Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da verbale d'udienza del 13.03.2024

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 11.06.2020, **CLIENTI** hanno agito in giudizio nei confronti di **BANCA spa** deducendo: di aver in data 25.02.2011 concluso con la controparte un contratto di prestito vitalizio ipotecario stipulato in atto unico per la somma di euro 200.000,00; di aver richiesto in data 28.12.2018 alla convenuta di proporre un prezzo congruo per il riscatto dell'immobile concesso in garanzia, prima della scadenza; che la convenuta aveva chiesto per il riscatto un prezzo pari ad euro 363.514,00 applicando senza sconti quanto previsto in contratto; che nel dicembre 2019 era stata formulata un'ulteriore proposta transattiva per euro 315.000,00 e che la banca aveva invece richiesto la somma di euro 375.000,00.

Invocando in via pregiudiziale la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 11 quaterdecies comma 12 del d.l. 203/2005, convertito in legge con modifiche dalla l. n. 248/2005, nella parte in cui impone la capitalizzazione annuale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB per tutti i contratti bancari, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 47 della Costituzione, gli attori hanno chiesto: di dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi (art. 9 lett. d), per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB e delle istruzioni del CICR di cui alla delibera 9 febbraio 2000; di dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 9, per usurarietà anche sopravvenuta, con conseguente non debenza di quanto preteso dalla convenuta a titolo di interessi, spese, commissioni, oneri ed imposte di cui all'art. 7 e di clausola penale di cui all'art. 8; di dichiarare la nullità del c.d. patto marciano previsto in contratto agli artt. 7, ult. cpv, 8 I e II cpv e art. 20, per violazione del divieto di patto commissorio, nonché la nullità delle ulteriori clausole vessatorie contenute nel contratto (artt. 8 d), 12 b), 13, 16) e nelle Condizioni generali di cui all'allegato B (artt. 6 e 7); di ordinarsi ex art. 1374 c.c. l'integrazione del contratto con l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48, come deciso da CGE n. 383/2019 (causa C- 383/18), disponendo la proporzionale riduzione dei costi contrattuali gravanti sugli attori; di condannare

la controparte al risarcimento dei danni cagionati per aver iscritto ipoteca per un importo sproporzionato rispetto al valore del finanziamento.

Nel costituirsi in giudizio **BANCA** ha preliminarmente chiesto di autorizzarsi la chiamata in causa di **CESSIONARIA**, quale cessionaria del credito vantato nei confronti degli attori a far data dal 22.06.2011, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per effetto della predetta cessione.

Nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori sia perché avente ad oggetto una norma non più in vigore, sia perché argomentata perlopiù sul contrasto della norma in questione con norme di pari rango o subalterne; l'infondatezza di quanto dedotto da controparte in punto di anatocismo ed usurarietà dei tassi applicati, nonché di nullità del patto marciano per violazione del patto commissorio; la genericità delle deduzioni di controparte in punto di vessatorietà delle clausole contrattuali; l'inapplicabilità al caso di specie dei dettami di cui alla pronuncia della CGE "Lexitor", in quanto riguardante un ipotesi di credito al consumo, nonché dell'art. 96 comma 2 cpc.

Con comparsa depositata in data 5.02.2021, si è costituita in giudizio **CESSIONARIA**, la quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni già espressa da **BANCA spa** chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, ritenuta di natura documentale dal giudice istruttore precedentemente assegnatario del fascicolo, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024 dal nuovo giudice istruttore medio tempore designato.

Preliminarmente, va dichiarata la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo in capo a **BANCA spa**, a fronte dell'avvenuta cessione del credito vantato nei confronti degli attori alla società **CESSIONARIA**, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB di data 22.06.2011.

Premesso che risulta dagli atti e dai documenti di causa la predetta operazione di cartolarizzazione di data 22.06.2011 tra i due soggetti in questione (cfr. doc. 1 fasc. **BANCA**) e che il prestito oggetto di causa (n. 0069 2165964) non rientra tra quelli espressamente esclusi dalla cessione ed, inoltre, rispecchia tutti i requisiti specificamente previsti nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta, si rileva che la circostanza dell'intervenuta cessione dello specifico rapporto da **BANCA spa** a **CESSIONARIA** non solo è data per pacifica sia dalla cedente che dalla cessionaria, entrambe costituite nel presente giudizio, ma era altresì conosciuta agli attori, o dagli stessi conoscibile, in quanto esplicitata a chiare lettere nella c.d. "comunicazione di conteggio estintivo del prestito vitalizio ipotecario" di data 17 aprile 2018, specificamente richiamata nella missiva del procuratore attoreo di data 28.12.2028 (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo attoreo).

Neppure può ritenersi giustificata la citazione in giudizio della cedente da parte degli attori per effetto del tenore delle pretese avanzate in atto di citazione posto che è ormai principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza dei fatti (cfr. Cass. n. 21843/2019).

Del tutto superflua risulta, poi, l'allegazione di parte attrice secondo cui - a partire dal 2022 - sarebbe intervenuta un'ulteriore cessione del credito in favore di **OMISSIS**, posto che si

tratterebbe di una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, in forza dell'art. 111 cpc, non influisce sulle parti originarie del presente processo.

Fatta tale premessa, va affrontata in via pregiudiziale la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 quaterdecies, comma 12, del DL n. 203/2005, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 248/2005, sollevata dagli attori.

I predetti, infatti, hanno contestato la legittimità costituzionale dell'art. 11 quaterdecies, comma 12, del D.L. 203/2005, per contrasto con gli articoli 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, nella parte in cui prevede che ai prestiti vitalizi ipotecari si applica la capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese.

La questione, tuttavia, benchè non possa ritenersi preclusa per il solo fatto che la norma de qua non sia più in vigore, non può trovare accoglimento, in parte perché espressa in termini troppo generici, in parte perché infondata.

In prima battuta, infatti, viene sottolineato da parte attrice il contrasto dell'art. 11 quaterdecies comma 12 del DL n. 203/2005 con gli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, questione che – anche ove per ipotesi fondata – non vale ex se a rendere la prima norma incostituzionale.

Secondariamente, si osserva che il riferimento al contrasto della norma in parola con gli artt. 2, e 42 Cost., ma anche 47 Cost. (con specifico riferimento alla non compatibilità della capitalizzazione di interessi con la tutela del risparmio di persone ultrasessantacinquenni) non viene adeguatamente esplicitato dagli attori e, pertanto, non giustifica la rimessione della questione alla Corte.

Per altro verso, il fatto che la norma de qua disciplini l'unica ipotesi di anatocismo in deroga all'art. 1283 c.c., all'art. 120 TUB ed alle Delibere del CICR del 9 febbraio 2000 e del 3 agosto 2016, non rende la stessa ex se contrastante con l'art. 3 Cost, posto che – da un lato - è lo stesso art. 1283 c.c. ad ammettere a determinate condizioni l'anatocismo e – dall'altro – le norme sopra richiamate regolano fattispecie diverse tra loro, per cui è la stessa comune interpretazione dell'art. 3 Cost. a consentire trattamenti differenziati.

Nel merito, va anzitutto ritenuta infondata la deduzione di parte attrice di nullità ex art. 1418 c.c. della clausola di cui all'art. 9 lett. d) del contratto, che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi, per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB e delle istruzioni del CICR di cui alla delibera 9 febbraio 2000.

Con la modifica dell'art. 120 comma 2 TUB, a partire da gennaio 2014 si è inteso introdurre il divieto di anatocismo, con l'intento di impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producessero ulteriori interessi.

Sul punto, si è sviluppato un ampio dibattito circa l'immediata operatività di tale disposizione, in considerazione dell'inciso "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", il quale, ad avviso di diversi interpreti, ai fini della immediata efficacia/operatività della nuova formulazione del secondo comma dell'art. 120 TUB, postulerebbe così la necessità di adozione di delibera ad opera del CICR, di contro mai intervenuta, fino all'adozione di quella del 3.08.2016, in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 120 cit., nel diverso testo da ultimo risultante a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 49/2016, di conversione, con modificazione, del D.L. n. 18/2016.

In tal senso si è espressa la assolutamente maggioritaria giurisprudenza di merito, la quale ha osservato come la necessità di dare una specifica e preventiva regolamentazione dell'attività bancaria con riferimento al fenomeno dell'anatocismo in ogni suo aspetto, non può non determinare lo slittamento dell'entrata in vigore del predetto divieto fino al momento in cui il progressivo iter normativo delineato dal legislatore non sia giunto a conclusione, appunto, con l'adozione della Delibera CICR che preciserà le modalità, non meramente contabili, di concreta attuazione di un divieto, la cui ampiezza ed assolutezza non sembrano evincersi in modo netto e chiaro neppure dalla disposizione in esame (Trib. Rimini 17.02.2016; Trib. Cosenza 5.05.2016; Trib. Mantova 6.12.2016; Trib. Cuneo 14.07.2017).

Più precisamente, anche a ritenere il novellato art. 120 TUB quale precetto di divieto assoluto dell'anatocismo, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il CICR avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, dovendosi, di contro, ritenere che, nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del CICR, abbia continuato a dispiegare i propri effetti la delibera CICR 9.02.2000 in applicazione dell'art. 161, comma 5, TUB, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l'adozione di norme attuative ad opera di soggetti specializzati (il CICR e la Banca d'Italia) – cfr., in tal senso, Trib. Verona 21.06.2018; Tri. Pescara 23.08.2018 e Corte di Appello di Torino 20.03.2019.

Pertanto non sussiste alcun divieto assoluto dell'anatocismo.

Peraltro, va qui sottolineato per inciso come la disciplina del prestito vitalizio sia stata successivamente regolamentata dalla legge n. 44 del 2015, inapplicabile *ratione temporis* al contratto oggetto di lite, la quale prevede ancora una volta la capitalizzazione annuale degli interessi, a riprova di come lo spirito del legislatore sia rimasto comunque contrario ad un divieto assoluto dell'anatocismo nel settore specifico.

Deve, dunque, escludersi la nullità anche solo parziale di un contratto che riproduce quanto previsto dalla legge che lo disciplina.

3. Del pari, non si ritiene configurabile nel caso di specie la nullità della clausola 9 per violazione dell'art. 1815 c.c.

Sul punto, si rileva anzitutto come parte attrice non abbia prodotto il decreto Ministeriale necessario ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Il Comunicato Stampa allegato alla perizia di parte, infatti, è inconferente perché si riferisce a un periodo (dal 1 aprile al 30 giugno 2011) posteriore alla stipula del contratto oggetto di causa (25 febbraio 2011).

L'erronea produzione, oltretutto, è stata segnalata anche da **BANCA** a pagina 10 della comparsa di costituzione, ma parte attrice sul punto non ha replicato né ha provveduto alla successiva produzione del DM corretto.

Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio *iura novit curia*, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (cfr. Cass. n. 26525/2024).

In assenza di tale necessaria produzione è inibito al giudicante l'accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà.

Di conseguenza, la domanda di accertamento dei profili di usurarietà degli interessi sollevati da parte attrice non potrà che essere rigettata, in quanto pur vertendosi in ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio, essa può rilevarsi "iuxta alligata et probata" (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 16213 del 04.12.2019).

In aggiunta, va sottolineato come da parte degli attori sia stato effettuato un inammissibile confronto tra il tasso di mora ed il tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi e sia altresì stata calcolata l'usura sopravvenuta benché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già da anni (cfr. sentenza n. 24675/2017) ne abbiano escluso l'esistenza.

Da ultimo, sempre sul punto, parte attrice ha lamentato la discrepanza tra il "TAEG rideterminato dallo scrivente e l'ISC non indicato in contratto, sebbene di importo minimo (che), genera la mancanza di trasparenza nei confronti della parte mutuataria, e quindi conduce ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni ai sensi dell'art. 1346 cc e 117 TUB".

La contestazione, tuttavia, non coglie nel segno, posto che l'ISC è chiaramente indicato nel contratto (cfr. art. 9 lett. h) e, in ogni caso, non tiene conto che "L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (così Cass. n. 18235/2024).

Gli attori hanno, poi, eccepito la nullità del cd "patto marciano" contrattualmente previsto agli artt. 7 (ultimo capoverso), 8 (I e II capoverso) e 20, per violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.

Anche tale contestazione appare infondata.

Non può, infatti, ritenersi configurabile una violazione dell'art. 2744 c.c., dato che il contratto oggetto di causa non prevede che al verificarsi dell'inadempimento la banca diventi proprietaria dell'immobile ma, anzi, esclude in radice questa eventualità (cfr. art. 20, comma 2 ultima parte, ove viene specificato: "Resta inteso che il Mandatario non potrà, nemmeno attraverso società dello stesso controllate o allo stesso collegate, acquistare l'immobile").

Ancora, non viene chiaramente spiegato ove si annidi il preteso contrasto tra le previsioni del contratto censurate dagli attori e gli articoli 11, comma 12, del d.l. 203/2005 e 1349 c.c., né come questa asserita discrepanza possa concretare la invocata nullità del c.d. "patto marciano".

Vero è, invece, che nel contratto oggetto di causa risultano rispettati i criteri indicati dalla giurisprudenza (anche quella citata dagli attori) per la valida pattuizione di un Patto Marciano, essendo ivi previsti: la nomina di un perito estimatore professionalmente esperto ("ricompreso nell'elenco dei tecnici designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicato l'Immobile" art. 20); l'attualità del valore di stima rispetto alla vendita, dato che la perizia deve essere "eseguita in data non anteriore di oltre 365 giorni dalla vendita" (art. 20); la consegna

agli eredi dei debitori della eventuale eccedenza tra il valore di realizzo dell'immobile ed il debito maturato alla scadenza.

Quanto ai criteri di stima, non essendo esplicitati nel contratto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1349 c.c. che richiama l'equo apprezzamento dello stimatore e la possibilità di rivolgersi al giudice per l'eventualità che la determinazione del terzo sia "manifestamente iniqua o erronea".

Siffatta conclusione è confermata nelle sentenze citate da parte attrice che richiamano la norma codicistica.

Non colgono, poi, nel segno le doglianze di parte attrice aventi ad oggetto la vessatorietà di alcune clausole contrattuali specificamente indicate, sia perché genericamente dedotte, sia perché, secondo il finora maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, "le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253)" (cfr. Cass. n. 18275/2021).

Ancora, si ritiene non ricorrano gli estremi per l'applicazione nel caso di specie dell'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48, con conseguente proporzionale riduzione dei costi contrattuali gravanti sugli attori in caso di adempimento anticipato del contratto, tenuto conto che trattasi di normativa dettata per le operazioni bancarie di credito al consumo, nelle quali non rientra propriamente il contratto oggetto di causa.

Da ultimo, non ricorrono i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni asseritamente cagionati agli attori per aver iscritto ipoteca per un importo sproporzionato rispetto all'importo del capitale erogato.

Ciò, sia in quanto l'ipoteca della quale si discute è volontaria, dunque iscritta sulla base di un accordo vincolante tra le parti, sia in quanto la stessa è stata costituita sull'unico bene immobile offerto in garanzia dai debitori.

Risultano, pertanto, inapplicabili al caso di specie i principi dettati dalla pronuncia della giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice.

La totale soccombenza di parte attrice giustifica la condanna della stessa al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria successiva al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.

## PQM

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:

dichiara la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo in capo a **BANCA**; rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice al pagamento in favore di **BANCA** delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;

condanna parte attrice al pagamento in favore di **CESSIONARIA** delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Venezia, in data 31.01.2025

Il Giudice  
Dott. Ivana Morandin

EX PARTE